



CITTÀ di MONOPOLI

(Provincia di Bari)

ASSESSORATO RISORSE DEL MARE

Al Signor SINDACO
Ai Componenti la GIUNTA COMUNALE
SEDE

OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL PIANO REGIONALE DELLE COSTE ADOTTATO CON DEL. G.R. del 28/07/2009 n°1392

In relazione al Piano Regionale delle Coste adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n°1392 del 28/07/2009 e pubblicata sul BURP n°122 del 6/08/2009 in applicazione della L.R. n°17 del 23/06/2006.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del D.Lgs 4/2008 e dell'art.3, comma 6 della L.R. 17/2006 i Comuni, le Province e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dopo l'adozione del PRC, possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

Questo assessorato ha pertanto esaminato gli atti scritto grafici del Piano delle Coste e ha rilevato delle criticità in applicazione del PRC alla specificità del territorio comunale oltre che a valutazioni di carattere generale.

Nello specifico si osserva quanto di seguito riportato.

1) Osservatorio e Monitoraggio

Non è definita l'attivazione dell'Osservatorio Regionale della Costa, struttura operativa per la gestione dei dati che ai sensi dell'art. 6.2.5 per la costa monopolitana classificata C2.S2 accerta che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua alla quale è subordinato il rilascio di nuove concessioni: pertanto tale norma congelerebbe ogni nuovo rilascio.

Inoltre non è definita la struttura dell'Osservatorio, su quale scala deve intervenire, ma soprattutto con quali risorse tale struttura deve sostanzarsi e operare atteso che la sua istituzione è prevista nella fase 6 della scansione temporale del PRC ma la stessa delibera che la prevede non specifica alcuna risorsa e/o copertura finanziaria all'uopo destinata.

2) Inapplicabilità delle NTA

Le NTA prevedono una disciplina di definizione dimensionale che escluderebbe dalla applicazione gran parte della costa monopolitana. Infatti la costa monopolitana è caratterizzata da un tratto di costa rocciosa in cui si alternano piccole calette di sabbia della profondità di circa 15-20 metri nel tratto tra Polignano ed il Capitolo e un tratto sabbioso tra il Capitolo e Fasano, anch'esso di una profondità dell'arenile mediamente di 15-20 metri. Pertanto l'esclusione dalla concessione di tratti di spiaggia di profondità inferiore a 15 metri (art.5.2 delle NTA del PRC: aree con divieto assoluto di concessione) precluderebbe la gran parte delle concessioni possibili anche in relazione alle fasce previste dall'art.8.1 delle NTA. Se a questo si aggiungono gli altri divieti che il medesimo articolo prevede (lame, foci,



CITTÀ di MONOPOLI

(Provincia di Bari)

ASSESSORATO RISORSE DEL MARE

canali e relative fasce di rispetto) si riduce notevolmente ogni possibilità concessoria, anche senza l'installazione di strutture fisse e/o precarie (si pensi alle Spiagge Libere con Servizi).

Nulla viene riferito rispetto alle concessioni sulle spiagge rocciose, in quanto particolare tipologia esistente e fruibile sulla costa locale.

3) Flessibilità normativa

Manca una adeguata flessibilità normativa che consenta, in applicazione delle competenze comunali e della propria autonomia gestionale, la programmazione del territorio.

L'applicazione dell'art.2 delle stesse norme prevedono che il PCC fissa i principi e gli indirizzi generali e detta norme specifiche, in materia di tutela e uso del demanio marittimo, in armonia con le indicazioni del PRC: un piano regionale normativamente rigido e vincolante poco spazio lascia ad una disciplina comunale che si deve armonizzare e non adeguare a quella regionale. Infatti ai fini conoscitivi dello stato attuale del sistema costiero e della sua evoluzione, finalizzata alla costruzione di possibili scenari di intervento, il PCC, partendo dalle conoscenze e dagli indirizzi contenuti nel PRC, deve procedere alla ricognizione fisico - giuridica di dettaglio delle aree costiere di competenza e dunque non al contrario come fa il PRC che aprioristicamente esclude tutti i tratti di spiaggia di larghezza inferiore a 15 metri senza valutare la effettiva consistenza delle spiagge di questo comune.

4) Insufficienza di norme transitorie

Le norme transitorie rimandano ai piani comunali la disciplina delle concessioni in essere senza prevedere specifiche norme transitorie del Piano Regionale ma soprattutto senza considerare che ci sono diritti acquisiti di tipo essenziale che non vengono considerati nelle norme adottate, ed inoltre ci sono tutta una serie di obblighi che prevedono costi e tempi di adeguamento al PRC che non sono stimati e prevedibili.

5) Gestione delle spiagge libere

Per le spiagge libere pari al 36% dell'intera consistenza non si prevedono forme incentivanti per i comuni da destinare alla manutenzione e gestione delle stesse, oltre che all'attrezzamento necessario per la fruibilità (rampe, servizi, igienici, ecc.): sarebbe invece auspicabile favorire, anche su quest'ulteriore 36% l'insediamento di Spiagge Libere con Servizi, tanto più perché si consente svolgimento di manifestazioni ricreative e sportive a carattere temporaneo.

L'Assessore alle Risorse del Mare

Rag. Pierantonio Munno

Visto: Il Dirigente
Ing. Amedeo D'Onghia